



Roma, 22.5.2014

Ufficio: DIR/PF
Protocollo: 201400002948/AG
Oggetto: **SISTRI - DM 24 aprile 2014**

Circolare n. 8840

SS
LGS
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***L'obbligo di iscrizione al SISTRI
riguarda esclusivamente le farmacie con più di dieci dipendenti***

Riferimenti: DM 24 aprile 2014 “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.2014.

Con il decreto 24 aprile 2014 il Ministero dell’Ambiente ha emanato nuove disposizioni in materia di SISTRI. In particolare si evidenziano le seguenti novità.

Sono state ridefinite le categorie dei soggetti tenuti all’iscrizione al SISTRI. Tra queste figurano gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nell’ambito delle quali sono ricomprese le farmacie.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Pertanto, mentre le farmacie con più di dieci dipendenti devono iscriversi al SISTRI, tale obbligo non sussiste per quelle con meno di dieci dipendenti (che possono aderirvi volontariamente qualora lo ritengano opportuno), nei confronti delle quali restano invece fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione.

In proposito si rammenta che, in base a quanto previsto dal D.L. 150/2013 convertito dalla L. 15/2014 (cfr circolare federale n. 8757 del 5.3.2014), ferma restando la data del 3 marzo 2014 per l'avvio dell'operatività del SISTRI, fino al 31 dicembre rimane in vigore il regime del "doppio binario". Pertanto, fino alla fine dell'anno, le farmacie obbligate ad iscriversi al SISTRI dovranno continuare a mantenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, godendo parallelamente di una sospensione delle sole sanzioni relative al SISTRI.

Le farmacie tenute ad aderire al SISTRI, dovranno versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2014. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

In base a quanto previsto dall'art. 6 del decreto, ogni obbligo di comunicazione deve essere assolto per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it e, dal 17 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

Si segnala infine che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento in esame, con successivi decreti saranno introdotte semplificazioni volte ad ottimizzare il sistema sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)